COMUNE DI SORGA'
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DEL COMUNE DI SORGA'

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data

ART. 1
FINALITA'

1. Il **Consiglio Comunale dei Ragazzi**, (o Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi), siglato **C.C.R**. è un Consiglio Comunale formato da un gruppo di ragazzi/e che si occupano dei problemi della propria comunità e della propria scuola. Le basi legislative di tali iniziative di partecipazione politica allargata all'infanzia e gioventù risiedono nella Legge 285 del 28 Agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), che riprende quanto già detto nella Legge 176 del 27 Maggio 1991 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo. Inoltre, obiettivo del C.C.R. è quello di reintrodurre all'interno della Scuola Secondaria di I grado un percorso formativo di "educazione alla cittadinanza".

ART. 2
RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale di Sorgà, riconosce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito denominato solo C.C.R.) e ne adotta il presente Regolamento secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.
2. Tale riconoscimento deriva dalla consapevolezza che i Consigli dei Ragazzi costituiscono una modalità educativa che permette loro di confrontarsi e di gestire la conflittualità nella ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelle di tutta la collettività di cui si è parte. E' in questo spirito di alleanza con gli adulti che i ragazzi potranno esercitare il diritto ad associarsi, come sancito ufficialmente dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino. Ciò implica che gli adulti siano disposti all'ascolto e all'osservazione in modo da facilitare le azioni e la realizzazione dei progetti dei ragazzi, assumendo, gli adulti, un ruolo educativo volto a rendere attive le loro sensibilità e le loro competenze.

ART. 3
CHE COSA È IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1.Il C.C.R. è un organo, composto da ragazzi e ragazze frequentanti la Scuola Secondaria di I grado di Sorgà, che svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 4
COMPOSIZIONE E SUO INSERIMENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il C.C.R. è composto da ragazzi e ragazze frequentanti la Scuola Secondaria di I grado con sede sul territorio del Comune di Sorgà ed eletti a suffragio universale dagli iscritti della scuola stessa. Esso sarà costituito formalmente come Gruppo di Lavoro (denominato: Consiglio Comunale dei ragazzi) secondo le modalità che seguono.
2. Al C.C.R. verranno affiancate le seguenti figure:
a) almeno n. 1 facilitatore, designato dall'Amministrazione;
b) almeno n. 1 docente, che la scuola avrà cura di nominare quale referente per il progetto C.C.R.
3. Gli operatori citati al punto precedente formano l'equipe di lavoro che collabora, con funzione consultiva e di affiancamento con il C.C.R.

ART. 5
SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E SUOI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

1. Il C.C.R. ha la propria sede istituzionale presso la Scuola Secondaria di I grado di Sorgà e, di norma, indice le proprie riunioni in detti locali. Per le attività che sono strettamente correlate a quelle del Comune o svolte in collaborazione con lo stesso, è permesso, previa programmazione concordata con il responsabile competente del Comune, di usufruire delle risorse umane e tecnologiche in dotazione al Comune medesimo.
2. Per tutto quanto non strettamente di competenza del Comune, si chiederà la collaborazione delle istituzioni scolastiche interessate al progetto.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale fare richiesta di parere al C.C.R. su alcune materie che siano oggetto anche del programma del Consiglio medesimo. E' altresì facoltà del Presidente del Consiglio Comunale, indire o partecipare a riunioni tematiche con il C.C.R. ed eventualmente iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti che siano stati oggetto di dette riunioni.
4. Si possono avere riunioni congiunte fra il C.C.R. e il Consiglio Comunale presso la Sede Municipale. Le sedute del C.C.R. sono sempre pubbliche.
5. Il C.C.R. annualmente relaziona all'Amministrazione Comunale, o alle Amministrazioni di Nogara e Sorgà in seduta congiunta, circa l'attività svolta in una seduta di Consiglio Comunale prettamente dedicata al C.C.R. stesso (indicativamente verso la fine dell'anno scolastico).

ART. 6
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il C.C.R. è composto da un numero variabile di ragazzi/e che verranno eletti/e due per ciascuna classe della Scuola Secondaria di I grado di Sorgà, elezione da tenersi di norma all'inizio di ciascuno anno scolastico. Fa parte di diritto del C.C.R., in qualità di Consigliere, il Coordinatore eletto nel precedente anno scolastico, qualora ancora frequentante la scuola.
2. Le sedute del C.C.R. vengono precedute da alcune lezioni in ciascuna classe su specifiche tematiche che risultino propedeutiche al C.C.R. stesso e abbiano funzione di pre-Consiglio.
3. Il C.C.R. si riunisce periodicamente nell'anno scolastico in alcune ore di lezione stabilite dal Collegio Docenti della scuola ed è validamente costituito con la metà più uno dei componenti. Alle riunioni di Consiglio dovrà essere presente il docente designato dall'Autorità scolastica (o un suo delegato), e potrà essere richiesta la presenza del facilitatore designato dall'Amministrazione Comunale, entrambi con i seguenti compiti:
a) stilare delle note riassuntive, relative agli argomenti trattati nel corso della seduta;
b) svolgere la funzione di coordinatori e di osservatori senza facoltà di voto, ma con il diritto di esprimere un loro parere sugli argomenti in discussione e di riportare tale parere in calce alle note di cui sopra.
4. Il docente designato collabora con il C.C.R. in ordine alle seguenti attività:
a) funge da moderatore durante la seduta di Consiglio (regolando gli interventi, i tempi della discussione, dando la parola ai Consiglieri che la richiedessero);
b) coadiuva nel redigere l'ordine del giorno della seduta, tenendo conto anche degli argomenti eventualmente proposti dal Consiglio Comunale;
c) coadiuva nel redigere il verbale della seduta;
d) provvede a inoltrare al Comune il verbale della seduta.
5. In attesa che il C.C.R adotti un proprio regolamento, inerente le modalità di gestione del proprio funzionamento, si applica la seguente disposizione:

a) il C.C.R. decide a maggioranza dei presenti e si esprime su qualsivoglia problema e/o proposta portata dai ragazzi all'attenzione dell'assemblea; pertanto non si pongono limiti all'attività di intervento.
6. Le decisioni adottate dal C.C.R. vanno formalizzate con apposito verbale, comunicato per conoscenza al Presidente ed ai capigruppo del Consiglio Comunale ed inviato al Sindaco del Comune di Sorgà, che ne informa gli Assessori interessati per le opportune valutazioni ed azioni del caso.
7. Da parte loro, Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano al C.C.R. la convocazione di un Consiglio Comunale loro dedicato (indicativamente verso la fine dell'anno scolastico) con la disponibilità a fornire i chiarimenti e le informazioni richieste. Anche gli uffici comunali sono tenuti a garantire adeguata collaborazione.

ART.7
COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE

1. La Scuola Primaria si impegna a svolgere con gli alunni delle classi 5e attività propedeutiche e di informazione affinché nell'anno successivo gli alunni siano a conoscenza dei compiti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli organi che lo compongono.

ART. 8
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E MATERIE TRATTATE

1. Le riunioni del C.C.R., successive a quella di insediamento, avvengono, di norma, nelle ore mattutine durante l'orario scolastico e all'interno di spazi appositamente individuati dalla scuola stessa.
2. Alla convocazione provvede il Coordinatore del C.C.R. con l'assistenza del docente incaricato (o un suo delegato) e del facilitatore, ove richiesto, secondo le modalità che seguono.
3. La convocazione, che riporta l'ordine del giorno da discutere, deve essere inoltrata a ciascun Consigliere del C.C.R. (cioè ai due rappresentanti di ogni classe). Gli avvisi di convocazione sono notificati ai Consiglieri dal loro Coordinatore direttamente presso il plesso scolastico, classe e sezione frequentata.
4. Le materie oggetto di esame da parte del C.C.R. devono rientrare nelle cinque "aree tematiche"che di seguito si riportano:

a) AMBIENTE ED ECOLOGIA
b) SCUOLA - CULTURA – SPETTACOLO
c) GIOCHI – SPORT E TEMPO LIBERO
d) SOLIDARIETA', SALUTE, ASSISTENZA A GIOVANI, ANZIANI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
e) UNICEF E DIRITTI PER L'INFANZIA
f) SICUREZZA STRADALE.

5. E' facoltà del C.C.R. trattare anche ulteriori materie ed argomenti qualora fossero ritenuti meritevoli di discussione, previa approvazione di deliberazione in tal senso da parte della maggioranza del Consiglio stesso;
6. Le suddette materie vengono discusse in apposite lezioni in ciascuna classe che precedono le sedute del C.C.R. con funzione di pre-Consiglio.

ART. 9
MODALITÀ DI ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DEL C.C.R.

1. Il C.C.R. è composto da due rappresentanti per ciascuna classe eletti a suffragio universale tra tutti gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di I grado ubicate nel Comune di Sorgà, indipendentemente dalla residenza.
2. All'inizio di ogni anno scolastico è nominato il C.C.R. tramite l'elezione all'interno di ciascuna classe di due Consiglieri. All'interno di ciascuna classe sono eletti Consiglieri i/le due ragazzi/e che ottengono il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti con un/a terzo/a ragazzo/a, si procederà alla nomina del più giovane d'età. Inoltre fa parte di diritto, in qualità di Consigliere del C.C.R., il Coordinatore eletto nel precedente anno scolastico, qualora frequenti ancora la scuola.
3. Ogni ragazzo ed ogni ragazza che partecipa alla elezione, può esprimere, al massimo, un voto di preferenza per eleggere un Consigliere all'interno della propria classe. Saranno eletti Consiglieri effettivi coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno di ciascuna classe.
4. Ogni classe deve essere rappresentata in senso al C.C.R. con due Consiglieri.
5. Ogni classe discuterà le tematiche da sottoporre al C.C.R. in alcune ore di lezione dedicate durante l'anno scolastico.

ART. 10
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono all'interno di ciascuna classe.
2. In ciascuna classe saranno previsti ed attrezzati gli spazi necessari al voto costituendo il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori nominati dai ragazzi con la supervisione del docente.
4. La scuola provvederà:
a) a dedicare il tempo necessario durante le lezioni alle operazioni di voto del C.C.R.;
b) a trasmettere copia delle risultanze di cui sopra al Comune.
5. La data delle elezioni deve, possibilmente, essere compresa nel periodo Settembre-Ottobre e, comunque, non oltre il 1° Novembre di ogni anno.
6. Il giorno delle elezioni e prima dell'inizio delle operazioni di voto, i docenti referenti provvederanno:
a) a fare rispettare il diritto di esercizio al voto da parte di chi ne ha diritto;
b) a compilare il verbale delle elezioni sulla base dei risultati forniti da ogni seggio elettorale e sulla base delle risultanze comunicherà al Comune l'elenco degli eletti a Consigliere del C.C.R.
7. Ogni seggio elettorale sarà composto da tre persone: un Presidente e due scrutatori che saranno individuati dall'insegnate fra gli alunni della classe.
8. Il Presidente del seggio, dopo aver individuato e riconosciuto l'alunno elettore sulla base dell'elenco nominativo fornito dalla scuola, provvederà a consegnare, allo stesso, la scheda e la matita necessaria per esercitare il diritto al voto.
9. Il voto consiste nello scrivere, per esteso ed in carattere stampatello, il nome e cognome del compagno di classe al quale si intende dare la preferenza.
10. Ogni altro tipo di indicazione, che sarà ritenuta lesiva della dignità delle operazioni elettorali, rende nullo il voto espresso.
11. Dopo avere esercitato il diritto di voto, l'alunno/elettore deve mettere, personalmente, la scheda nell'urna all'uopo predisposta e riconsegnare la matita al Presidente di seggio; nonché apporre la propria firma sull'elenco in possesso del Presidente.
12. Lo spoglio e lo scrutinio delle schede elettorali sarà espletato, da ogni seggio, immediatamente dopo la chiusura delle urne. Nella stessa giornata la commissione elettorale della scuola provvederà a raccogliere i voti di ogni seggio facendo le necessarie operazioni per individuare i Consiglieri eletti.

ART. 11
INSEDIAMENTO DEL C.C.R. E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1.I nominativi dei Consiglieri eletti verranno resi noti il primo giorno utile successivo al voto ed il relativo elenco sarà esposto nella bacheca e sul sito della scuola.

ART. 12
MODALITÀ DI ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL C.C.R.

1. Nella prima seduta del C.C.R., convocata dai docenti referenti, verrà eletto il Coordinatore del C.C.R.
2. Il voto consiste nello scrivere, per esteso ed in carattere stampatello, il nome e cognome del Consigliere al quale si intende dare la preferenza.
3. Sarà eletto Coordinatore il Consigliere che otterrà il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, verrà nominato Coordinatore il Consigliere più giovane di età.

ART. 13
NOMINA DEL VICE-COORDINATORE DEL C.C.R.

1.Nella prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, successiva alle elezioni dei Consiglieri, il Coordinatore nomina il suo vice e può, qualora lo ritenga opportuno, incaricare dei referenti per ciascuna delle aree tematiche di cui al comma 4 dell'articolo 8.

ART. 14
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL C.C.R.

1.Il C.C.R. adotta le sue decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti effettivi, in caso di parità di voti la decisione è rimessa al Coordinatore.

ART. 15
COMPITI DEL C.C.R. E DEL COORDINATORE

1. Il C.C.R. ha i seguenti compiti:
a) al C.C.R. sono attribuite funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite proposte, raccomandazioni, suggerimenti o richieste d'informazione dirette all'Amministrazione comunale sulle materie d'interesse giovanile, nonché il compito di rappresentare le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola.;
b) il C.C.R può individuare eventuali modifiche al presente regolamento che comunque dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale;
c) sostituisce i Consiglieri in caso di dimissioni.
2. Il Coordinatore dei Ragazzi rappresenta il C.C.R. in ogni occasione. Il Coordinatore redige l'O.D.G. in collaborazione con il docente, presiede il Consiglio, ne convoca le sedute, apre e chiude i lavori e, in apertura di ogni seduta, nomina tra i Consiglieri un segretario verbalizzante. Il Coordinatore deve agire con il consenso del Consiglio.
3. Il Coordinatore deve obbligatoriamente convocare il C.C.R. se lo richiede un terzo dei Consiglieri.
4. Il Coordinatore dei Ragazzi relaziona al Sindaco ed al Consiglio Comunale sul lavoro svolto; egli può essere inoltre consultato dal Sindaco in caso di delibere che riguardino problemi ed interessi dei ragazzi.

ART. 16
DURATA IN CARICA, DECADENZA E SCIOGLIMENTO DEL C.C.R.

1. Il Coordinatore e ciascun Consigliere del C.C.R. rimangono in carica per un anno. Il ruolo di Coordinatore non può essere ricoperto per più di due mandati.
2. Se durante il mandato il Coordinatore per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, dovesse cessare dalle funzioni, verrà sostituito dal vice-Coordinatore.
3. Il seggio del Consigliere effettivo che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, viene ricoperto dal primo Consigliere non eletto all'interno della classe di provenienza del dimissionario.
4. La decadenza dal mandato di Consigliere sopravviene per dimissioni da presentare in forma scritta agli uffici della scuola che ne daranno pronta comunicazione al Comune.
5. Il C.C.R. viene sciolto con atto del Consiglio Comunale, su istanza del responsabile del Settore Affari Generali del Comune, nel caso si verifichino gravi fatti che lo rendessero opportuno. Lo scioglimento anticipato si verifica anche qualora non si riesca a procedere alla sostituzione dei Consiglieri decaduti o dimessisi ed il numero dei membri in carica scenda sotto i ¾ dei membri complessivi del C.C.R.. Lo scioglimento anticipato si verifica, altresì, nel caso in cui non si riesca a procedere alla sostituzione del Coordinatore dei ragazzi decaduto o dimessosi.
6. Nel caso specifico, di cui sopra, le elezioni verranno indette immediatamente, senza attendere la naturale scadenza del mandato.

ART. 17
PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Oltre alle funzioni di cui agli articoli 8, 13, 14 e 15, il Coordinatore dei ragazzi rappresenta il C.C.R. all'esterno; rappresenta, inoltre, la comunità dei ragazzi di tutte le Scuole Secondarie di I grado presenti nel territorio comunale e può intervenire, in tale veste, alle cerimonie ed alle manifestazioni che interessano i giovani.

ART. 18
NORMA TRANSITORIA

1. Eccezionalmente, per l'Anno Scolastico 2012/2013 il termine per le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi è fissato per il 31 Gennaio 2013, in quanto la deliberazione è successiva al termine previsto dall'articolo 5 c. 10 del presente regolamento.